

 eni s.p.a. divisione exploration & production Distretto Centro Settentrionale	Data 11/2013	Rel. N° 412G60-CERK-AIA-A20 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Piattaforma CERVIA K ALLEGATO A.20	Rev. 00	Fg 1	di 9
--	-----------------	--	------------	---------	---------

“AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”

Piattaforma CERVIA K

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATO A.20

eni s.p.a. - divisione e&p

Distretto Centro Settentrionale

23 GEN. 2001

MODULARIO
Ambiente - 6

prof. 02/2001/SIAR

Ministero dell' Ambiente

DIREZIONE GENERALE

DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO E LE INDUSTRIE A RISCHIO

IL DIRETTORE GENERALE

	SRAV	
R	000176	
	25 GEN. 2001	
	COMPETENZA	CONOSCENZA
	SRAV/ AKB	REP

VISTA la legge n° 349 del 8 luglio 1986 ed in particolare l'articolo 4 comma 1;

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n° 203;

VISTO il DPCM del 21 luglio 1989;

VISTO il D.M. del 12 luglio 1990 ed in particolare l'allegato 3. C.;

VISTO il D.P.R. del 25 luglio 1991;

VISTO il Decreto Legislativo n° 29 del 3 febbraio 1993;

VISTA l'istanza , pervenuta il 26 giugno 2000 , con la quale l'ENI S.p.A. - Divisione AGIP-Distretto di Ravenna - Via del Marchesato 13 - ha chiesto l'autorizzazione all'emissione in atmosfera degli impianti di compressione gas della piattaforma denominata "CERVIA K", ubicata nel punto di coordinate: Lat. 44°17'41.279" Nord - Long. 12°38'20.917"Est;

VISTO il decreto n. 0023/93/032/CCL del 8 novembre 1993, di approvazione del progetto di adeguamento delle emissioni del gruppo omogeneo "RUBICONE" , di cui la nuova piattaforma in questione entra a far parte;

RITENUTO, sulla base della relazione tecnica allegata alla domanda dell'ENI SPA , che:

- il livelli di emissione della piattaforma sono di entità e natura tale da non modificare significativamente le immissioni al suolo nelle località costiere più vicine;
- il progetto prevede l'adozione delle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni;

DECRETA

ART. 1

1. Le emissioni in atmosfera originate dalla piattaforma di produzione off-shore di cui in epigrafe sono autorizzate nel rispetto dei valori limite fissati dal D.M. 12 luglio 1990 ed in conformità a quanto previsto dal progetto allegato alla domanda.
2. Le turbine di azionamento dei compressori centrifughi del gas ubicate sulla piattaforma CERVIA K devono rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un contenuto di O₂ nei fumi anidri del 15%

NO_x 60 mg/Nm³

CO 40 mg/Nm³

ART. 2

Le funzioni di controllo delle emissioni del gruppo omogeneo di piattaforme "RUBICONE" sono esercitate dalle competenti sezioni dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gianni SILVESTRINI





Rubicone

Ministero dell' Ambiente

VISTO il DPR del 24.5.1988, n°203

VISTO il DPCM del 28.3.1983

VISTO il DPCM del 21.7.1989

VISTO il DM del 12.7.1990

VISTO il DPR del 25.7.1991

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993

0023/93/032/001
08-11-93

VISTE Le domande presentate da AGIP S.p.A. con sede legale in Milano, c.so Venezia n° 16 in data 07.01.1993 ed in data 22.9.1993 ai sensi del DPR n° 203/88 e dell'allegato 3) lettera C) punto 3) del D.M. Ambiente 12 luglio 1990, relative alle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di produzione idrocarburi installati sulle piattaforme che fanno parte del gruppo omogeneo "RUBICONE", e di cui ai seguenti:

Elenco A)

Piattaforme (impianti di produzione off shore) esistenti al 1° luglio 1988, per le quali la soc. AGIP richiede l'approvazione del relativo progetto di adeguamento delle emissioni.

Elenco B)

Nuove piattaforme (impianti di produzione off shore) che comportano incremento quantitativo delle emissioni già originate dal gruppo omogeneo, per le quali la soc. AGIP richiede autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

CONSIDERATO che:

- per valutare l'inquinamento atmosferico derivante dalla attività di produzione idrocarburi da piattaforme off shore, è necessario stimare contemporaneamente e complessivamente le emissioni che hanno origine dall'insieme costituito da tutte le piattaforme collegate alla medesima centrale on shore di trattamento degli idrocarburi;
- tale criterio risulta di gran lunga più cautelativo, al fine della protezione dell'ambiente, rispetto a quello di considerare isolatamente le singole piattaforme;
- l'insieme delle piattaforme (impianti di produzione off shore) collegate alla medesima centrale on shore di trattamento degli idrocarburi estratti viene denominato: "gruppo omogeneo".

Per Copia Conforme

llb

led

RITENUTO

che:

- l'intero "gruppo omogeneo" di piattaforme debba essere equiparato ad uno "stabilimento", e che le singole piattaforme o i loro raggruppamenti (sottogruppi) debbano essere assimilati ad "impianti";
- che ciò consenta l'emanazione di prescrizioni per una gestione unitaria ed ottimale del "gruppo omogeneo" per quanto riguarda la minimizzazione dell'inquinamento atmosferico.

CONSIDERATO che:

- nelle relazioni tecniche AGIP, alle quali la domanda fa riferimento, sono descritti i processi e gli impianti, e sono caratterizzate e quantificate le emissioni in atmosfera;
- in occasione delle operazioni di spurgo dei pozzi è bruciato esclusivamente gas naturale nel quale l'idrogeno solforato è inferiore a 5 mg/Nm^3 ;
- le torce sono normalmente spente, e che da esse vengono rilasciate minime quantità di gas naturale, a cui il DM 12.7.1990 non pone limiti di concentrazione o di flusso;
- che i gruppi elettrogeni in servizio normale hanno potenza inferiore a 3 MW termici e che sono alimentati a gas naturale dolce, per cui, ai sensi del DPR 25 luglio 1991, sono attività ad "inquinamento atmosferico poco significativo" il cui esercizio non richiede autorizzazione.

CONSIDERATO inoltre che è accluso alla domanda uno studio sulla diffusione degli inquinanti eseguito per lo scenario più gravoso (per condizioni meteorologiche, per quantità e per qualità delle emissioni) che riguarda le località costiere più vicine, dal quale risulta che:

- per gli ossidi di azoto la massima concentrazione media oraria prevista è inferiore ad 1 ug/m^3 come NO_x ;
- per SO_2 , CO, HC, PST le concentrazioni calcolate sono notevolmente inferiori a quella, già ininfluente, indicata per gli ossidi di azoto;
- quindi per tutte le località costiere interessate, le concentrazioni massime calcolate di inquinanti dell'atmosfera, sono di diversi ordini di grandezza inferiori a quelle limite di cui al DPCM 28 marzo 1983 ed al DPR n° 203/88.
- le emissioni di idrogeno solforato sono inferiori rispetto ai limiti di cui al DM 12 luglio 1990;

RITENUTO

sulla base delle relazioni tecniche allegate alla domanda della soc. AGIP, che:

- la distanza dalla costa delle piattaforme, del gruppo omogeneo complessivamente considerato, assicuri la ottimale dispersione delle emissioni;
- anche per le località costiere più vicine è escludibile ogni significativa alterazione della qualità dell'aria;
- che, pertanto, secondo quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, i limiti di emissione si intendono rispettati.

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione dei progetti di adeguamento delle emissioni originate dagli esistenti impianti di produzione, installati sulle piattaforme di cui all'elenco A).

1.1) Si approvano i progetti di adeguamento delle emissioni originate dagli impianti di produzione installati sulle piattaforme di cui all'elenco A) sulla base delle relative relazioni tecniche allegate alla citata domanda AGIP.

1.2) Quanto indicato nei progetti di adeguamento dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre 1993.

Articolo 2

(Autorizzazione all'esercizio dei nuovi impianti di produzione, installati sulle piattaforme di cui all'elenco B, con conseguente incremento quantitativo delle emissioni originate dal gruppo omogeneo).

2.1) Ai sensi del DM 12 luglio 1990, allegato 3), punto C) e sulla base delle relazioni tecniche allegate alla citata domanda AGIP, si autorizza l'esercizio dei nuovi impianti off shore di produzione idrocarburi installati sulle piattaforme di cui all'elenco B).

2.2) La data di messa in esercizio degli impianti di cui al presente articolo deve essere comunicata al Ministero dell'Ambiente con almeno 30 giorni di anticipo.

2.3) Per gli impianti di cui al presente articolo, il termine per la messa a regime è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di cui al punto 2.2).

Articolo 3
(Prescrizioni)

Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

3.1) Che venga attuata la gestione per "gruppo omogeneo" in modo da evitare la concomitanza di più operazioni di "spurgo pozzi", ed in generale di operazioni che possono originare emissioni significative.

3.2) Che le emissioni derivanti dallo "spurgo pozzi" vengano combuste mediante bruciatori appositamente previsti.

3.3) Che venga tenuto un registro delle operazioni di "spurgo pozzi" nel quale dovranno essere riportate le seguenti notizie: luogo e data, condizioni meteorologiche, durata della operazione di spurgo, valutazione della quantità di gas naturale emessa e combusta.

3.4) Che, nell'ambito degli interventi intesi a limitare le emissioni di gas ad effetto serra, entro il 31 dicembre 1997 vengano eliminate le emissioni di gas naturale non dovute ad esigenze di sicurezza delle persone e/o degli impianti; se non sono disponibili altre forme di energia, sono consentite le emissioni di gas naturale utilizzato per attivare pompe di iniezione glicol ed anticorrosivi.

3.5) Che ogni variazione della composizione del "gruppo omogeneo" venga comunicata al Ministero dell'Ambiente, in particolare:

- deve essere notificata la chiusura di impianti di produzione off shore;
- deve essere richiesta preventiva autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti off shore che possano dare luogo ad emissioni in atmosfera.

3.6) Che in occasione di ogni variazione della composizione del "gruppo omogeneo" venga aggiornata la previsione della diffusione degli inquinanti, utilizzando il medesimo modello di calcolo indicato nella relazione tecnica del gruppo omogeneo "Rubicone".

Articolo. 4
(Funzioni di controllo)

In base a quanto previsto dal D.M. 12.7.1990, le funzioni di controllo delle emissioni di cui trattasi sono esercitate dalle competenti sezioni dell'Ufficio Nazionale per gli Idrocarburi e la Geotermia.

Elenco A)

Piattaforme AGIP (impianti di produzione off shore) esistenti al 1° luglio 1988, per le quali viene approvato il progetto di adeguamento delle emissioni.

- Sottogruppo "Cervia A" comprendente:
 - . La piattaforma principale "Cervia A",
posta a 44°17'38" N - 12°38'21"E.
 - . La piattaforma monotubolare "Cervia 25",
posta a 44°17'29" N - 12°38'04" E,
collegata con metanodotto a quella principale.Di questo sottogruppo entrerà a far parte la piattaforma secondaria "Cervia Cluster", di cui all'elenco B).
(Relazione n° 0151/MS/915180).

- Piattaforma "Cervia B":
posta a 44°17'17" N - 12°38'44" E,
a circa 21 km al largo di Cesenatico.
(Relazione n° 0434/MS/915181).

- Sottogruppo "Arianna" comprendente:
 - . La piattaforma principale "Arianna",
posta a 44°18'20" N - 12°37'41" E.Di questo sottogruppo entrerà a far parte la piattaforma secondaria "Arianna Cluster" di cui all'elenco B).
(Relazione n° 0433/MS/915182).

- Sottogruppo "Anemone Cluster" comprendente:
 - . La piattaforma principale "Anemone Cluster"
posta 44°12'43" N - 12°42'19" E.
 - . La piattaforma monotubolare "Anemone 2",
posta a 44°13'28" N - 12°41'32" E.
 - . La piattaforma monotubolare "Azalea 1-2",
posta a 44°10'16" N - 12°42'52" E.(Relazione n° 0156/MS/915183).

- Sottogruppo "Azalea B" comprendente:
 - . La piattaforma principale "Azalea B perfor."
posta a 44°10'00" N - 12°43'12" E.
 - . La piattaforma secondaria "Azalea B produz."
collegata con passerella a quella principale.
(Relazione n° 0447/MS/915184).

- Piattaforma monotubolare "Antonella":
posta a 44°12'50" N - 12°46'37" E,
(Relazione n° 0157/MS/915185).

Elenco B)


Nuove piattaforme (impianti di produzione off shore) che comportano incremento quantitativo delle emissioni già originate dal gruppo omogeneo, per le quali la soc. AGIP richiede preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

- Piattaforma secondaria "Cervia Cluster":
posta a 44°17'40" N - 12°38'23" E,
collegata con passerella alla relativa piattaforma principale esistente "Cervia A", e che entra a far parte del sottogruppo "Cervia A".
(Relazione n° 0151/MS/915197).

- Piattaforma secondaria "Arianna Cluster":
posta a 44°18'20" N - 12°37'41" E,
collegata con passerella alla relativa piattaforma principale esistente "Arianna", e che entra a far parte del sottogruppo "Arianna".
(Relazione n° 0156/MS/915183).

- Piattaforma "Cervia C"
posta a 44° 18' 03" + 487 NORD
12° 38' 24" + 988 EST
(Relazione 0455/GG/021703/A4)

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IAR
(Dr. Corrado Clini)



Per Copia Conforme
